



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
RISORSE UMANE

Il Rettore

Decreto n. 1682

Anno 2015

Prot. n. 176605

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", ed in particolare l'art. 3;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 7, comma 3, relativo agli scambi contestuali di docenti tra Atenei, e l'articolo 29, comma 10, che dispone che la disciplina dei trasferimenti di cui all'art. 3 della legge 210/1998 si applichi esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare l'articolo 5, comma 1;

[VISTO il Regolamento "Norme per i trasferimenti e la mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari", emanato con Decreto rettorale 20 aprile 2007, n. 321, attualmente vigente solo per i trasferimenti dei ricercatori a tempo indeterminato;](#)

[VISTE le "Linee guida per gli scambi contestuali di docenti tra Atenei, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 marzo 2015;](#)

VISTO il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con Decreto rettorale 17 luglio 2013, n. 721, ed in particolare gli articoli 24 bis e ter che disciplinano le procedure di mobilità interna e di passaggio di settore scientifico disciplinare, materie per le quali non è necessaria alcuna ulteriore regolamentazione;

CONSIDERATA la necessità, in dipendenza di quanto sopra esposto, di revisionare il Regolamento "Norme per i trasferimenti e la mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari", prevedendo l'istituto del trasferimento per i soli ricercatori a tempo indeterminato, cassando gli articoli relativi alla mobilità interna e al passaggio di settore scientifico disciplinare e introducendo la disciplina dello scambio contestuale di docenti tra Atenei;

VISTA la valutazione positiva della Commissione Affari generali espressa nella seduta del 9



dicembre 2015;

VISTO il parere positivo reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella riunione del 16 dicembre 2015;

VISTE le delibere del 22 dicembre 2015 con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato il testo del Regolamento in questione,

DECRETA

l'emanazione del "*Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari*" nel testo nel seguito riportato.

Regolamento recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di trasferimento dei Ricercatori a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Firenze ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nonché la mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I Dipartimenti possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento a condizione che siano accertate, nelle loro disponibilità, risorse adeguate e che siano rispettati i limiti massimi dell'incidenza delle spese di personale a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 29/03/2012, al fine di assicurare la sostenibilità e l'equilibrio della gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle università.

Articolo 2

Procedure dei trasferimenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. La copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti è deliberata, in conformità alla programmazione didattica approvata dal Senato Accademico, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto.
2. Il bando di trasferimento con l'avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico, didattico ed eventualmente assistenziale è emanato con decreto del Rettore.
3. Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e, in versione integrale, nell'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web dell'Università.
4. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano domanda al Direttore di Dipartimento, unitamente ad un curriculum della propria attività scientifica, didattica e clinica (limitatamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta



tale specifica competenza), ad un elenco delle pubblicazioni e a una copia di quelle ritenute più significative.

5. La domanda di partecipazione alla procedura di trasferimento deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso di vacanza, pena l'esclusione dalla procedura.

6. Requisito per poter partecipare alla selezione per i trasferimenti disciplinati dal presente regolamento è la permanenza in servizio dell'aspirante, per almeno tre anni accademici, in una sede universitaria, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica, 11 luglio 1980, n. 382, richiamato dalla legge, 3 luglio 1998, n. 210, articolo 3. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio nell'Università di appartenenza.

7. Il Consiglio di Dipartimento, sentita la Scuola interessata, esamina entro i successivi trenta giorni le domande pervenute.

8. Ai fini della chiamata i Consigli di Dipartimento assicurano la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali:

- a. rilevanza scientifica delle pubblicazioni;
- b. continuità temporale della produzione scientifica;
- c. attività didattica svolta;
- d. congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento e della Scuola;
- e. attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.

9. Sulle domande di trasferimento pervenute, il Consiglio di Dipartimento delibera, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta si procede ad una seconda votazione con delibera a maggioranza dei presenti; nell'ipotesi che nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza, il procedimento si estingue. In caso di parità di voti riportati da due o più candidati, risulterà chiamato il candidato con maggiore anzianità di ruolo.

10. Il procedimento si conclude con decreto del Rettore da emanarsi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del bando.

11. Il trasferimento decorre di norma dal 1° novembre successivo al provvedimento del Rettore, salvo diversi accordi tra le Università interessate.

Articolo 3

Scambio contestuale di professori e ricercatori di ruolo

1. I Professori e i Ricercatori di ruolo possono chiedere di effettuare uno scambio contestuale con docenti in possesso della stessa qualifica di altri atenei, dato l'assenso delle



università interessate e nel rispetto di quanto indicato dal successivo art. 4.

Articolo 4

Procedura dello scambio contestuale

1. I Professori e i Ricercatori interessati presentano la richiesta al proprio Dipartimento di afferenza, indicando i settori concorsuale e scientifico disciplinare di inquadramento.
2. Il consiglio di Dipartimento adotta entro i successivi sessanta giorni una delibera motivata.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, e sulla base della delibera del Consiglio di Dipartimento, decide in merito al trasferimento tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria degli effetti dello scambio contestuale.
4. Qualora lo scambio sia richiesto da professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari diversi devono essere sentiti i Consigli delle Scuole di afferenza dei Corsi di Studio nei quali il docente presta la propria attività. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari incardinati presso Dipartimenti diversi da quello nel quale è inserito il docente richiedente il trasferimento in uscita, dovrà esprimersi motivatamente anche il dipartimento referente. Qualora lo scambio interessi professori o ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari con doppia referenza, dovrà esprimersi motivatamente anche il Dipartimento coreferente.
5. Le delibere dovranno essere adottate tenendo conto:
 - a. della numerosità dei docenti del settore scientifico disciplinare del dipartimento di afferenza del docente che richiede il trasferimento in uscita;
 - b. del carico didattico del docente che richiede il trasferimento in uscita e della sostenibilità dell'offerta formativa del Dipartimento stesso;
 - c. del curriculum scientifico e didattico del docente che richiede il trasferimento in entrata ivi compresa l'eventuale attività assistenziale svolta dal medesimo, nonché della congruenza della attività svolta rispetto alle linee di ricerca del Dipartimento;
 - d. della insussistenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e, in particolare, che il docente che richiede il trasferimento in entrata non abbia un rapporto di coniugio, un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento nel quale sarà incardinato, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui lo scambio sia richiesto da docenti afferenti a settori scientifico disciplinari diversi è richiesto un parere del Nucleo di valutazione relativo al carico didattico sostenuto dall'interessato ai fini della verifica della sostenibilità dell'offerta formativa.
7. Il procedimento si conclude con l'emanazione del decreto di ratifica da parte del Rettore con effetto dalla data individuata in base alle esigenze didattiche e previo accordo con l'altra università coinvolta nel processo di scambio.



Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento recante norme per i trasferimenti e la mobilità interna dei professori e dei ricercatori universitari, di cui al Decreto Rettorale 20 aprile 2007, n. 321.

Firenze, 23 dicembre 2015

f.to Il Rettore
Prof. Luigi Dei